FONDAZIONE GIOVANNI SPERANZA CAMPOBASSO

REGOLAMENTO DEL CONVITTO FEMMINILE GIOVANNI SPERANZA IN CAMPOBASSO

1. FINI

Art. 1 Presso la sede della Fondazione Giovanni Speranza in Campobasso è istituito un convitto femminile per studentesse universitarie. Nell'atto fondativo inizialmente era stato istituito prima un orfanotrofio femminile per le orfanelle di Gildone, Ferrazzano e Campobasso. Poi con l'evoluzione della società l'orfanotrofio divenne un educandato femminile. Nello scorrere degli anni la Fondazione ha ritenuto di mantenere questo istituto trasformandolo in un convitto femminile per studentesse universitarie seguendo i fini e lo spirito del lascito fondativo.

Art. 2 Il convitto femminile è retto dall'Istituto Religioso che la Fondazione ha scelto per la guida delle attività fondative.

Art. 3 Il convitto femminile non è a scopo di lucro. La retta mensile richiesta è per il rimborso parziale delle spese che la Fondazione sostiene per il mantenimento dell'immobile, per le spese dei servizi e per le tasse comunali.

Art. 4 Qualora il mantenimento di questa istituzione divenisse troppo gravosa per la Fondazione, sia in termini economici che gestionali, essa può essere, attraverso atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, modificata parzialmente o nella sostanza, chiusa temporaneamente o definitivamente, anche durante l'anno in corso.

2. INGRESSO E ACCETTAZIONE DELLE CONVITTRICI

Art. 5 Le candidate che desiderano ospitalità presso il convitto femminile devono fare domanda di iscrizione presso l'Istituto Religioso che regge il medesimo. Nella domanda, munita di dati anagrafici, dovrà essere allegata:

- a. Il certificato di battesimo
- b. La presentazione del parroco
- c. La presentazione dell'Ordinario Diocesano, se la candidata viene da altra Diocesi
- d. Certificato di iscrizione all'Università
- e. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica

Art. 6 Una volta raccolta la documentazione, a secondo della disponibilità di camere per l'ospitalità, l'Istituto Religioso informa il Presidente della Fondazione o il suo Amministratore Delegato, qualora fosse nominato, e dà risposta positiva o diniego alla candidata.

Art. 7 La permanenza nel convitto è possibile sono con l'iscrizione universitaria che dovrà essere esibita annualmente. Qualora si sia nella condizione di "studente fuori corso", l'Istituto Religioso, sentito il Presidente o il suo Amministratore, vaglierà la posizione dando risposta alla corsista. Eccezionalmente è prevista l'ospitalità, previo contributo mensile, di professionisti che fungano da personale volontario per il mantenimento del convitto, come di personale medico o religioso di sesso femminile.

3. DISCIPLINA

Art. 8 Le convittrici sono esortate nel non perdere tempo, di tenere in ordine e pulita la camera concessa in uso, di utilizzare gli spazi comuni, come la cucina, il refettorio, la sala d'ingresso e le altre sale, tenendo conto delle esigenze delle altre ospiti e mantenendo l'ordine e la pulizia.

Art. 9 Al termine dell'Anno Accademico le convittrici riconsegnano la camera all'Istituto Religioso che verifica lo stato dello spazio concesso. Qualora nella verifica emergessero danni, non imputabili al naturale deperimento e consumo degli arredi o delle pareti, la convittrice risarcirà a proprie spese la Fondazione. Stessa cosa dicasi per gli spazi comuni qualora ci fosse dolo. La convittrice che desidera rimanere per l'Anno Accademico successivo nella stessa stanza dove ha alloggiato può fare domanda all'Istituto Religioso nel mese di luglio, previa verifica dell'art. 7, dando un contributo da stabilire per l'occupazione dei propri effetti personali nel mese di agosto.

Art. 10 Le convittrici possono ricevere i familiari nelle proprie stanze secondo gli orari stabiliti dall'Istituto Religioso. Le convittrici possono ricevere i non familiari solo nei luoghi comuni e negli orari stabiliti dall'Istituto Religioso.

Art. 11 Gli orari di ingresso e di uscita delle convittrici sono regolate in base alla disponibilità dell'Istituto Religioso.

Art. 12 La retta mensile viene stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno dopo approvazione del bilancio consuntivo e in occasione del bilancio di previsione. Essa deve essere versata entro i primi dieci giorni del mese presso l'Istituto di Credito in cui la Fondazione tiene il conto corrente.

Art. 13 La violazione di una delle norme disciplinari contenute nel seguente regolamento comporterà delle conseguenze per la continuazione dell'ospitalità. Nella prima violazione ci sarà un richiamo orale; nella seconda violazione un richiamo per iscritto; nella terza violazione l'espulsione della convittrice dall'istituto.

Art. 14 Nella fase di transazione tra il regolamento precedente e il seguente è dispensato l'art. 5 alle convittrici già iscritte nell'anno in corso della stesura di questo documento.

Dato, letto e sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione il 25/07/2023.

Campobasso, 28/08/2023.

L'Amministratore Delegato

sac. Marco Filadelfi